



**REGOLAMENTO**  
**di**  
**POLIZIA URBANA**

(approvato con delibera del consiglio Comunale n. 51 del 12/11/2015)

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Oggetto e applicazione.
- Art. 3 - Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.
- Art. 4 - Vigilanza.
- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune.

### TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.

#### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE.

- Art. 7 - Comportamenti vietati.
- Art. 8 - Altre attività vietate.
- Art. 8 - Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi
- Art.10 - Comportamenti vietati in relazione all'attività di volantinaggio..
- Art.11 - Pulizia del suolo e dell'abitato
- Art.12 - Rifiuti
- Art.13 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.
- Art.14 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto.
- Art.15 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenziali degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.
- Art.16 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.
- Art.17 - Obblighi in caso di nevicate, abbondanti piogge e forte vento.
- Art.18 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.

#### SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

- Art.19 - Manutenzione delle facciate degli edifici.
- Art.20 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – Edilizia residenziale pubblica.
- Art.21 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri.
- Art.22 - Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.
- Art.23 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte
- Art.24 - Pericolo di incendi, esalazioni modeste.

#### SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.

- Art.25 - Divieti in aree verdi pubbliche.
- Art.26 - Disposizioni sul verde privato.

TITOLO III -	OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.
SEZIONE I	- DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 27	- Disposizioni generali.
SEZIONE II	- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE
Art.28	- Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.
Art.29	- Occupazioni per spettacoli viaggianti.
Art.30	- Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.
Art.31	- Occupazioni da parte di esercizi pubblici ed attività commerciali e similari di aree pubbliche e con elementi di arredo.
SEZIONE III -	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI O SIMILI.
Art.32	- Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.
Art.33	- Occupazioni per esposizione di merci.
Art.34	- Orario attività aperte al pubblico.
TITOLO IV	- TUTELA DELLA QUIETA PUBBLICA E PRIVATA.
Art.35	- Disposizioni generali.
Art.36	- Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.
Art.37	- Abitazioni private.
Art.38	- Strumenti musicali.
Art.39	- Dispositivi acustici antifurto.
Art.40	- Lavoro notturno.
Art.41	- Pubblicità fonica.
TITOLO V	- NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.
Art.42	- Informazioni commerciali.
Art.43	- Servizi igienici.
Art.44	- Obbligo di vendita delle merci esposte.
Art.45	- Contrasto al commercio abusivo su area pubblica
Art.46	- Commercio in forma itinerante.
Art.47	- Imprenditore artigiano: disciplina e divieti
Art.48	- Imprenditore agricolo: disciplina
Art.49	- Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art.110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Art.50	- Circoli privati: prescrizioni
TITOLO VI	- NORME FINALI.
Art.51	- Procedimento sanzionatorio.
Art.52	- Abrogazioni.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruizione dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 267/2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

### **Art. 2 -Oggetto e applicazione.**

1. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - . sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - . occupazione di aree e spazi pubblici;
  - . tutela della quiete pubblica e privata;
  - . esercizi pubblici, esercizi commerciali;
  - . sanzioni.

### **Art. 3 -Autorizzazioni, concessioni ed ordinanze.**

1. Le autorizzazioni e concessioni previste dal presente regolamento sono rilasciate, ove consentito, dai responsabili delle aree del Comune individuati dalla Giunta comunale e nominati dal Sindaco, a seguito di istanza inoltrata al protocollo generale del Comune.
2. Le istanze di cui al comma precedente devono contenere le seguenti indicazioni:
  - a) soggetto richiedente:

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e, se diverso, domicilio fiscale, professione e attività esercitata, numero di codice fiscale ovvero partita iva del richiedente.

Quando l'istanza è presentata da soggetto diverso da persona fisica, il legale rappresentante, oltre i dati di cui al comma precedente, relativamente alla sua persona, deve indicare: la natura giuridica, denominazione, sede legale, domicilio fiscale, attività esercitata, numero di codice fiscale dell'ente o persona giuridica richiedente ed il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
  - b) L'oggetto della richiesta, che deve essere indicato in modo preciso ed in particolare se si tratta di area da utilizzare, l'estensione, la durata dell'occupazione (compreso il tempo necessario per l'installazione, lo smontaggio o il recupero di eventuali attrezzature o materiali), attrezzature e materiali da porre sul suolo.

c) motivo della richiesta: precisazione analitica dei motivi della richiesta ed in particolare, ove si tratti di iniziativa o manifestazione, se questa è con o senza scopo di lucro, a pagamento o gratuita.

3. Gli atti di competenza del Sindaco previsti nel presente regolamento possono essere, conformemente ai disposti dello statuto del Comune, delegati ai responsabili delle aree di cui al primo comma.

#### **Art. 4 – Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente all'Ufficio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti comunali operanti nei servizi tecnici ed ambientali appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale di cui sopra può nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

#### **Art. 5 -Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento con il termine bivaccare si intende l'utilizzo di un luogo pubblico, anche coperto, da parte di una o più persone in modo non conforme alle regole di ordinaria convivenza civile, realizzata mediante l'occupazione del suolo con giacigli di fortuna, alimenti, vassoi, scatolette, sacchetti, teli, coperte, bottiglie, indumenti o altro a significare l'intendimento del soggetto o dei soggetti ed ivi consumare i pasti in modo ripetuto e/o a dormire in tal luogo.
2. Con il termine giardino pubblico, se non diversamente specificato, si intende un terreno piantumato o meno ad alberi ornamentali, con zone a prato destinato a svago e passeggio e in generale è da riferirsi a quelle aree verdi inserite nel contesto urbano.
3. Con il termine aiuola si intende ogni appezzamento di terreno, striscia o riquadro di terreno, di limitata estensione e forma varia di norma delimitata.
4. Con il termine parco giochi si intende ogni appezzamento di terreno, cintato o meno, attrezzato con giochi per bambini fino a 12 anni e destinato a svago e passeggio.

#### **Art. 6 - Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune**

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private salvo autorizzazione dell'organo comunale competente.

## TITOLO II – SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

### SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

#### Art. 7 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:
  - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 75,00 ad € 450,00;
  - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati prospicienti la pubblica via con vernici, materiale organico, bombolette spray, schiume, ecc., La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 75,00 ad € 450,00;
  - c. sedersi, sdraiarsi per terra, bivaccare nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui rilievi dei monumenti e luoghi di culto e scalinate di pertinenza, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi pubblici o privati, sdraiarsi sulle panchine od impedirne l'uso ad altre persone, anche occupandole con oggetti o indumenti personali. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - d. consumare sul suolo pubblico, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi e/o nelle loro immediate vicinanze o in occasioni di manifestazioni popolari autorizzate, bevande alcoliche, in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari ed abbandonarli al di fuori dei cestini porta rifiuti. All'atto della contestazione, il trasgressore è tenuto a rimuovere eventuali rifiuti abbandonati sul suolo pubblico La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - e. effettuare giochi nonché spettacoli, fatte salve specifiche autorizzazioni, o intrattenimenti contrari al decoro del luogo; compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza, di animali e oggetti presso le fontane pubbliche o comunque su area pubblica o di uso pubblico. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - f. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cestini dei rifiuti, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, usare in modo improprio i cestini portarifiuti. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;
  - g. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - h. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - i. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, eccetto specifiche autorizzazioni comunali. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - j. ostruire corsi d'acqua e rogge, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 100,00 ad € 600,00;
  - k. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico pudore, decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o che possano lordare i loro vestiti o che possano essere causa

- di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; è altresì vietato sputare in luogo pubblico. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;
- l. accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o gettare oggetti accesi (mortaretti, petardi, ecc.) nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o nei cestini dei rifiuti o cassette postali anche se dei privati. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;
  - m. frequentare in stato di ubriachezza molesta luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;
  - n. collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti e oggetti di ricordo infissi in modo permanente, manifesti, striscioni o simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, previa richiesta, o nell'ambito di manifestazioni istituzionali. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - o. rovistare o prelevare qualsiasi indumento o oggetto dai contenitori di raccolta delle Associazioni Umanitarie collocati presso la piattaforma ecologica o su area pubblica e di uso pubblico. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - p. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età (12 anni o diversamente indicato da appositi cartelli). La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - q. fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale, o semplicemente disturbo della quiete pubblica. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - r. accendere fuochi o barbecue in luoghi pubblici o aperti al pubblico se non espressamente autorizzati, sull'area del Parco del Serio in periodi di secca o abbandonare la cenere del barbecue sul suolo. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.
  - s. Formare capannelli, crocchi sulla pubblica via, nei parcheggi, giardini ed in genere su aree pubbliche durante le ore notturne, arrecando disturbo alla quiete pubblica. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;

## **Art. 8 -Altre attività vietate.**

- 1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo in occasione del passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi o differenziati ed in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;
  - b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
  - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;
  - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;

- e. procedere all'esterno del fabbricato alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereschi, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
- f. bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di combustione anche in area di cantiere, salvo che non sia diversamente consentito dalla legge in vigore. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 300,00;
- g. bere appoggiando direttamente le labbra all'erogatore delle pubbliche fontane La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 10,00 ad € 60,00;
- h. far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
- i. collocare, appoggiare, legare i velocipedi ad elementi di arredo urbano; a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 10,00 ad € 60,00;
- j. lasciare in stato di abbandono su aree pubbliche o di uso pubblico velocipedi, motocicli, autoveicoli e automezzi pesanti. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 300,00 oltre le spese per la rimozione. Sono considerati non più idonei alla circolazione i velocipedi, motocicli, autoveicoli in evidente stato di abbandono anche per mancanza di uno o più elementi, oppure depositati ininterrottamente per più di sessanta giorni, decorrenti dalla redazione dell'annotazione di servizio a cura degli agenti della P.M. Trascorso tale termine verranno smaltiti come rifiuto.
- k. tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;
- l. applicare alle barriere ed alle reti di cinta in prossimità degli incroci stradali e di accesso dalle proprietà private alla pubblica via qualsiasi forma di mascheratura (teli, plexiglass, onduline, ecc.) in modo tale da ostruire la visibilità causando grave pericolo alla pubblica circolazione. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;
- m. non ripristinare le aree o non rimuovere le attrezzature destinate a cantiere entro il termine di un mese dalla fine dei lavori. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione di € 500,00.

**Art. 9 – Prevenzione di situazioni di degrado che possono favorire l'insorgere di fenomeni criminosi.**

1. Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, l'Amministrazione comunale attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscano l'insorgere di fenomeni criminosi quali: lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e l'accattonaggio molesto.
2. A tal fine è vietato fermarsi, domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada o in luogo pubblico, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento e le modalità di comportamento, manifestino di esercitare tale attività. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 100,00 ad € 600,00.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, è vietato assumere, acquistare o ricevere, anche per solo uso personale, sostanze stupefacenti in luogo pubblico o in spazi aperti al pubblico del territorio comunale. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 100,00 ad € 600,00;
4. E' vietata qualsiasi forma di accattonaggio molesto, specie se con bambini, oppure atteggiandosi in modo ripugnante e vessatorio, o con modalità travisate per destare l'altrui pietà o compassione, davanti o in prossimità di luoghi di culto, nei pressi dei luoghi destinati



alla memoria dei defunti, nei pressi dei pubblici edifici, nei pressi delle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, nel centro storico e sulle pubbliche vie ed utilizzare animali per effettuare la questua. La violazione della presente disposizione comporta la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;

#### **Art. 10 – Comportamenti vietati in relazione all'attività di volantaggio**

1. A tutela del decoro del contesto urbano, nelle strade, nelle piazze, nei giardini e parchi comunali ed in generale negli spazi pubblici o aperti al pubblico sono vietati il lancio e la distribuzione di volantini, manifestini, opuscoli o altro materiale simile.
2. I volantini, manifestini, opuscoli o altro materiale simile possono essere distribuiti solamente mediante consegna individuale a mano alle persone, previa autorizzazione e versamento dei tributi comunali se dovuti, o mediante diffusione con prelevamento spontaneo da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale con specifici provvedimenti.
3. E' fatto divieto di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzate.
4. E' fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale sotto le porte di accesso, sugli usci o negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi dell'automezzo e altri tipi di veicolo.
5. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia visibilmente esposto cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore a ciò dedicato.
6. E' vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità ed in corrispondenza di incroci.
7. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantaggio, effettuata nei modi disciplinati dal presente articolo, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio comunale e sui suoli privati.
8. In materia sono fatti salvi ulteriori divieti o limitazioni previsti in disposizioni legislative o altri regolamenti vigenti.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 ad € 150,00.

#### **Art. 11 - Pulizia del suolo e dell'abitato.**

1. È assolutamente vietato gettare su area pubblica o di uso pubblico e nei pubblici mercati, mozziconi di sigarette.  
La violazione del presente articolo comportano la sanzione da € 10,00 ad € 60,00.
2. Nei medesimi luoghi è inoltre assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
3. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, gli argini, le sponde, le banchine stradali ed in tutte le aree verdi.
4. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati se individuati
5. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è vietata, salvo chi autorizzato dagli uffici competenti.

6. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio di pulizia.
7. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Le violazioni dei commi da 2 a 7 del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art.12 – Rifiuti.**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccogliergli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere collocate in appositi contenitori. Sia i rifiuti domestici che quelli della raccolta differenziata devono essere collocati all'esterno delle abitazioni o negli appositi spazi a ciò destinati nella tarda serata del giorno antecedente la raccolta, ed in modo tale da non intralciare la circolazione ed a salvaguardia del decoro urbano. I contenitori stessi dovranno essere ritirati nel più breve tempo possibile dopo il loro svuotamento. Nel caso in cui i contenitori vengano lasciati sul suolo pubblico o di uso pubblico in giorni diversi da quelli previsti per la raccolta, gli operatori ecologici del Comune, o di apposita ditta incaricata, provvederanno alla loro rimozione e smaltimento.
2. Gli imballaggi, i rifiuti ingombranti e tutte le altre tipologie di rifiuto da differenziare, non possono essere abbandonati, ma il loro conferimento è consentito soltanto presso la piazzola ecologica comunale. I rifiuti ingombranti prima di essere conferiti alla piazzola ecologica devono essere sminuzzati per ridurne al minimo il loro volume.
3. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, i rifiuti classificati come speciali o pericolosi.
4. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili, ma gli stessi devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica. Le imprese edili non possono conferire in piattaforma i materiali inerti provenienti da lavori edili, ma a loro a cura e spese devono conferirli presso discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
5. E' vietato depositare nei cestini o contenitori in genere collocati dal Comune sulle pubbliche vie, giardini o parchi pubblici rifiuti domestici ed in genere quelli provenienti dalle abitazioni private.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art.13 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati.**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, evitare ristagni d'acqua o impaludamenti che possano accentuare la formazione di zanzare, insetti o altro, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo

scopo di prevenire il proliferare di zanzare, insetti o altro. Se necessario è fatto obbligo effettuare gli opportuni interventi di disinfestazione e derattizzazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando disagio, danno o pericolo ai passanti. I proprietari, conduttori, affittuari, devono inoltre mantenere puliti i marciapiedi antistanti le proprietà.
3. E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o divenire deposito di rifiuti o causa di proliferazione di insetti.
4. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 11 quarto comma

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 ad € 450,00.

#### **Art.14 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in contenitori e conferirli con le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina della gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana.
2. Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art.15 - Pulizia delle aree occupate o adiacenti o pertinenti degli esercizi pubblici, di spettacoli, viaggianti e simili.**

1. I gestori degli esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.  
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti domestici.
2. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità indicate nell'apposito regolamento.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art.16 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri.**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, salvo la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo. In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, così come previsto dal Codice della Strada.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art.17 - Obblighi in caso di nevicata, abbondanti piogge e forte vento**

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla tempestiva rimozione dei ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi. La neve rimossa da cortili o altri luoghi privati, qualora non ci fosse la possibilità oggettiva di accumulo nella proprietà privata, deve essere accumulata sul suolo pubblico in modo tale da non intralciare la pubblica circolazione.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza occupare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela. È fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. In caso di forti precipitazioni è richiesta la collaborazione degli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali quali le foglie degli alberi, che possano ostruire il regolare deflusso dell'acqua.
7. E' fatto obbligo ai proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di:
  - a. Segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
  - b. Direzionare i finali dei pluviali in modo da non arrecare danno ai pedoni;
  - c. Assicurarci che gli apparati di ricezione audio-visiva siano ben saldi e non pericolanti.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art.18 - Disposizioni diverse in tema di pulizia di aree pubbliche o di uso pubblico.**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree a verde (parchi, giardini e aiuole), sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci. Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 ad € 150,00;

2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere. In caso di inadempienza trova applicazione l'art. 11, quarto comma.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00;

3. Le carogne o carcasse di animali registrati e di cui sono identificabili i proprietari, giacenti su area pubblica o di uso pubblico, sono asportate e smaltite dai proprietari stessi, secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'autorità sanitaria competente.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

## **SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

### **Art.19 - Manutenzione delle facciate degli edifici.**

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie e o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, come indicato nel regolamento edilizio.

2. L'amministratore condominiale, ove presente, applica esternamente agli ingressi pedonali degli edifici amministrati, una targa indicante la denominazione del condominio e il nominativo dell'amministratore. Tali indicazioni devono essere costantemente aggiornate a cura dello stesso amministratore.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 ad € 150,00.

### **Art. 20 – Sicurezza degli edifici pubblici o privati – Edilizia residenziale pubblica**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute od allagamenti.

2. L'installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, al fine di produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.

3. E' fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e la salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.

4. In caso di mancato utilizzo di edifici, gli stessi devono essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro e pulizia. I proprietari devono inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

5. La Polizia Locale effettua, d'intesa con i funzionari dei settori comunali preposti, i controlli richiesti dagli uffici competenti per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Provvedere inoltre a segnalare agli uffici competenti eventuali presenze di soggetti non autorizzati o abusivi per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi. La Polizia Locale, infine, dà corso ai provvedimenti di decadenza e di sgombero, adottati dai competenti organi, divenuti esecutivi.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 100,00 ad € 600,00.

#### **Art.21 - Decoro dei fabbricati e scritte sui muri**

1. Su tutto il territorio comunale è vietato deturpare, collocare adesivi e materiali pubblicitari, sui monumenti, su superfici fisse o mobili pubbliche o private, su installazioni, muri ed edifici pubblici e privati. Tale divieto è esteso ai manti stradali ed alle opere pertinenti della strada, ivi compresi i pali dell'illuminazione, cabine elettriche e simili. Per i casi di particolare gravità riferiti al deturpamento o all'imbrattamento rimangono applicabili le specifiche sanzioni previste dal Codice Penale. I materiali pubblicitari su strutture fisse e mobili comunali possono essere effettuati previa autorizzazione comunale.
2. Il Comune provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico, blasfeme o contrarie alla pubblica decenza con addebito delle spese a carico di chi le ha effettuate, se identificato.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 100,00 ad € 600,00.

#### **Art. 22 – Addobbi ad arredo di edifici, strade e piazze.**

1. L'esposizione di addobbi ad ornamento di edifici, strade e piazze può essere autorizzata in particolari circostanze di interesse generale a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e osservate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
2. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui al comma precedente che devono essere puliti e mantenuti in buono stato. In caso di inosservanza del presente obbligo decade il titolo autorizzatorio.
3. Ogni monumento, targa o lapide commemorativa, che interessa il suolo pubblico, deve essere appositamente autorizzato dall'organo comunale competente per materia.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 23 – Insedimenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte.**

1. A tutela della igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, e' vietato esercitare l'accampamento od il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata - aperta all'uso pubblico - o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo, se non preventivamente autorizzati dall'Organo comunale competente.
2. In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento, o d'ufficio alla

rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario od ai detentori.

3. Nel caso di occupazione di aree di proprietà privata, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 ad € 450,00.

#### **Art.24 – Pericolo di incendi, esalazioni moleste**

1. In tutto il centro abitato è vietato bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato tali accensioni sono consentite nell'esercizio delle attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle autorità competenti, purché sussistano condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio e non si promanino esalazioni moleste.

2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici ed aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 ad € 450,00.

### **SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

#### **Art. 25 – Divieti in aree verdi pubbliche**

1. Nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti è vietato:
  - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea ,salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, inciderli;
  - b) manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere;
  - c) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
  - d) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione su prati, aiuole e simili;
  - e) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole fiorite o seminate;
  - f) accendere fuochi liberi al di fuori delle aree attrezzate a tale scopo e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi, ceneri o altri oggetti che possano provocare incendi;
  - g) bivaccare e consumare pasti, allestendo tavoli, panche e simili o accendere bracieri. Quando la consumazione di pasti o merende avviene in aree a ciò predisposte, gli intervenuti devono provvedere alla pulizia dell'area e delle attrezzature utilizzate;
  - h) praticare il gioco del pallone e ogni altro gioco potenzialmente pericoloso, lesivo o fastidioso agli altri utenti, ad eccezione dei luoghi a ciò destinati:
  - i) lasciare aperti gli erogatori dell'acqua delle fontanelle dopo il loro utilizzo;
  - j) Utilizzare l'acqua delle pubbliche fontane per giochi, lavaggio autovetture e riempimento vasche o piscine;
  - k) utilizzare i luoghi individuati al presente articolo come siti di ricovero durante le ore notturne e, comunque, intrattenersi nei giardini pubblici cintati oltre l'orario di chiusura indicato;
  - l) accedere e transitare con ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori, anche se condotti a mano, salvo i veicoli atipici al servizio delle persone invalide il cui utilizzo sia indispensabile all'attività motoria di base;
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì nelle aree protette del Parco Regionale del Serio e nelle altre aree verdi, se non diversamente disciplinate.
3. La giunta comunale disciplina le modalità dei ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

## **Art. 26 - Disposizioni sul verde privato.**

1. In conformità a quanto stabilito dal codice della strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti degli alberi i rami degli stessi non potranno protendere sulla sede stradale. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami. Tale regolarizzazione deve essere effettuata al fine di evitare ogni situazione compromettente la visibilità della segnaletica stradale, della circolazione o dell'illuminazione pubblica;
2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale, evitare che le foglie o altro materiale vegetale proveniente dalla privata proprietà ostruisca le caditoie stradali in modo da impedire il regolare scolo delle acque;
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Comune, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti;
5. Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:
  - a) periodo invernale ( dal 15 settembre al 15 maggio):
    - da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,00;
    - sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 17,00;
  - b) periodo estivo (dal 16 maggio al 14 settembre):
    - da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00;
    - sabato e domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00;

Le violazioni dei commi 1) – 2) e 3) del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 ad € 450,00, mentre le violazioni del comma 5) comportano una sanzione da € 25,00 ad € 150,00.



## **TITOLO III – OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 27 - Disposizioni generali.**

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico nonché degli spazi soprastanti o sottostanti è subordinata al preventivo rilascio di apposita concessione osservando gli indirizzi eventualmente disposti dalla giunta comunale e secondo le norme contenute nel regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche per le aree private sulle quali risulta costituita servitù di uso pubblico o destinate ad uso pubblico, per le rogge e fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.
3. Oltre a quanto previsto dai successivi articoli della sezione seconda del presente titolo le competenze in materia di concessione di occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono indicate nel regolamento per l'applicazione della relativa tassa, nonché nei singoli regolamenti per materia.
4. L'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio su di essi del commercio è soggetta alla disciplina dettata da apposito regolamento.
5. Le concessioni per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico sono soggette al versamento della relativa tassa, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

### **SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

#### **Art. 28 - Occupazioni per iniziative o manifestazioni varie.**

1. Con deliberazione della giunta comunale sono individuati gli spazi e le aree pubbliche per iniziative o manifestazioni di carattere politico, sociale, culturale, sportivo o che comunque comportino occupazione di aree o spazi pubblici o di uso pubblico con attrezzature o materiale vario, cui fa seguito relativa concessione previa presentazione di istanza.
2. Quanto sopra non riguarda:
  - . le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune;
  - . le manifestazioni di durata giornaliera di natura strettamente locale che richiedono l'occupazione di modesti spazi e che non recano disturbo alla quiete pubblica e danno alle attrezzature verdi.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 ad € 150,00.

#### **Art. 29 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine individuate dalla Giunta Comunale.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 30 – Occupazioni per traslochi e piccole manutenzioni o con ponteggi, steccati e simili.**

1. L'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni di trasloco o per piccole manutenzioni di breve durata, deve essere preventivamente autorizzata con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. Parimenti deve essere preventivamente autorizzata l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico con ponteggi, steccati o simili.
3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 31 - Occupazioni da parte di esercizi pubblici e attività commerciali e similari di aree pubbliche, e con elementi di arredo.**

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione dell'area pubblica o di uso pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi la circolazione pedonale, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi, il tutto previo pagamento della relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Analoga occupazione può essere concessa, alle condizioni di cui al primo comma, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di bracci, fanali e similari è disciplinata dal regolamento edilizio, dal Regolamento della T.O.S.A.P. e dal Codice della Strada.
4. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati alla circolazione, con tappeti di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.
5. Salvo apposita autorizzazione, è vietato collocare sul suolo pubblico contenitori o raccoglitori di giornali, volantini pubblicitari e simili. Tali oggetti, unitamente al contenuto, sono rimossi a cura del Comune e restituiti ai proprietari, se individuati, previo pagamento delle spese di recupero.
6. E' vietato esercitare attività artigianali su area pubblica o di uso pubblico.
7. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI O SIMILI**

**Art.32 - Occupazione da parte di esercizi pubblici di somministrazione.**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su area pubblica o di uso pubblico può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di detto suolo per la collocazione di tavolini e sedie o simili a condizione che siano rispettati criteri tecnico-estetici e sempre che non vi si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica. La domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
2. Le disposizioni di cui al primo comma valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la collocazione di dehors.
3. Le occupazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono soggette al pagamento della T.O.S.A.P.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 33 - Occupazioni per esposizione di merci.**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione di area pubblica o di uso pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione di cui sopra è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 34 - Orario attività aperte al pubblico.**

1. Tutte le tipologie di attività aperte al pubblico, prive di qualsiasi regolamentazione in tema di orario, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e/o la sicurezza pubblica, nell'ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi della vigente normativa

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

## **TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art.35 - Disposizioni generali.**

1. Chiunque intenda esercitare un'arte, un mestiere o un'industria, deve inoltrare al competente settore del Comune apposita S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) di cui all'art. 49 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 30/07/2010, n. 122.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il responsabile del settore competente in materia di ambiente ed ecologia, su reclamo o d'ufficio, accerta la natura dei rumori ed adotta, anche in applicazione del vigente piano di zonizzazione acustica, ordinanza nei confronti di chi esercita arti, mestieri o industrie affinché gli stessi procedano alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Sindaco può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino emissioni moleste per le abitazioni vicine. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente l'utilizzo di normali macchine per ufficio o attrezzature medico - sanitarie.
6. Salvo manifestazioni autorizzate, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video presenti sui veicoli devono essere utilizzati contenendo sempre le emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.
7. Salvo autorizzazione, gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione audio e/o video portati sulla pubblica via, nei giardini pubblici o altre zone attrezzate devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo, avuto anche riguardo all'orario e alle condizioni dei luoghi.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

### **Art. 36 - Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative.**

1. I gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause e devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno nei limiti previsti dalla vigente normativa, dal vigente piano di zonizzazione acustica e da quanto contenuto nelle singole autorizzazioni.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. L'autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all'orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il responsabile, oltre alla sanzione, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 75,00 ad € 450,00.

#### **Art. 37 - Abitazioni private.**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi verso l'esterno.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8,00 e dopo le ore 23.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici.
4. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. Per i limiti acustici, orari e deroghe eventualmente concedibili alle attività temporanee si richiamano i limiti e le prescrizioni previste dalle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) della zonizzazione acustica vigente, e che non siano comunque effettuati prima delle ore 7,30 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali e prima delle ore 10,00, fra le 12,00 e le ore 15,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
5. Chi detiene animali domestici o selvatici in case plurifamiliari deve assicurare la massima pulizia ed igiene in modo tale da non arrecare disturbo ed inconvenienti igienici/olfattivi agli altri condomini. In caso contrario il Responsabile del Servizio od il Sindaco secondo le specifiche competenze, con ordinanza motivata ne potranno disporre l'allontanamento ed il ricovero in apposite strutture con spese a carico del detentore.
6. E' vietato detenere qualsiasi specie di animale da cortile (conigli, galline, oche, anatre, faraone, ecc.) o da stalle (equini, bovini, caprini, suini, ecc.) in tutti quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni moleste od altri inconvenienti, disturbo a terzi o problemi igienico sanitari.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 38 - Strumenti musicali.**

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non é comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 39 - Dispositivi acustici antifurto.**

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 40 - Lavoro notturno.**

1. Fermo restando quanto previsto da norme speciali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico negli orari stabiliti dalle N.T.A. della zonizzazione acustica vigente.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 21 e le ore 7,30 è subordinata a preventiva verifica del rispetto delle norme a tutela dell'inquinamento acustico.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 41 – Pubblicità fonica.**

1. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, entro i centri abitati, con orari da definirsi in ogni singolo procedimento autorizzatorio.
2. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.
4. In caso di recidiva nelle violazioni degli obblighi e divieti su esposti, può essere disposta la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

## **TITOLO V – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.**

### **Art. 42 – Informazioni commerciali.**

1. Nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali, compresi phone-center, internet point e attività assimilabili, le informazioni commerciali esposte agli utenti devono sempre essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 ad € 150,00.

### **Art. 43– Servizi igienici.**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazioni e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità del servizio igienico in favore dell'utenza e del personale.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 25,00 ad € 150,00.

### **Art. 44 - Obbligo di vendita delle merci esposte.**

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alle persone o siano contrari alla pubblica decenza ed al decoro pubblico, ivi comprese pubblicazioni a carattere erotico.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

### **Art. 45 – Contrasto al commercio abusivo su area pubblica**

1. E' vietato il trasporto a mano di beni destinati alla messa in commercio in grandi sacchi di plastica, borsoni (od in altri analoghi contenitori) da parte di chi non dimostri che detto trasporto avvenga nell'esercizio legittimo di attività commerciale. Il predetto trasporto, se accompagnato con la sosta prolungata nello stesso luogo od in aree limitrofe, deve essere considerato come atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante ed in quanto facenti parte sostanziale dell'atto di vendita, rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione regionale.
2. E' vietato stazionare per prolungati periodi sulla pubblica via conservando la propria mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni, o analoghi contenitori e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti ovvero accordandosi con gli acquirenti per la consegna di detta merce.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 46 – Commercio in forma itinerante**

1. La L.R. 15/2000 prevede la regolamentazione degli orari entro la fascia massima dalle ore 5,00 alle ore 24,00;
2. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono esercitare l'attività in forma itinerante sul territorio comunale;
3. E' comunque vietato:
  - Depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
  - Posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
  - Sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati o posizionati a non meno di 200 metri dal punto precedentemente occupato; in casi eccezionali e per particolari occasioni potranno essere autorizzati con pagamento della T.O.S.A.P.;
  - Sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento dello stesso;
4. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i vialetti che li attraversano.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 47 - Imprenditore artigiano: disciplina e divieti**

1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie:
  - a) Operatori che producono e vendono generi alimentari;
  - b) Operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
  - L'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto;
  - L'attività potrà essere limitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altri ad esso attigui e comunicanti; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie se non precedentemente autorizzati dall'amministrazione comunale e previo pagamento della T.O.S.A.P.
  - All'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 114/98;
3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
  - L'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 48 - Imprenditore agricolo: disciplina**

1. L'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante nel rispetto delle norme dell'art. 46 del presente Regolamento, previa comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita.



3. L'imprenditore agricolo oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita.
4. La valutazione dei quantitativi utili alla determinazione della prevalenza, definita al precedente comma, va dimostrata all'atto dell'accertamento.

Ferme restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 114/98, in ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite con la sanzione da € 75,00 ad € 450,00.

**Art. 49 - Installazione di apparecchi e congegni da gioco elettromeccanici o elettronici di cui all'art. 110 comma 6 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.**

1. Ferma restando la disciplina di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. e relativi decreti attuativi, le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio dell'attività, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - o Ne è vietato l'accesso a minori di anni 18 se non accompagnati da persona maggiorenne.
  - o Devono essere situate ad una distanza non inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia, dai luoghi di culto, dagli impianti sportivi, dai centri di aggregazione giovanile ed oratori, dalle strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociale.
2. il divieto di utilizzo da parte di minori di anni 18 degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere reso noto dal gestore dell'esercizio presso cui sono installati mediante l'esposizione di idonei avvisi, ben visibili al pubblico.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 100,00 ad € 600,00.

**Art. 50 - Circoli privati: prescrizioni**

1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati.
2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
  - Statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
  - Registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
  - Titolo autorizzatorio per la somministrazione (se la stessa venga svolta);
  - Atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno.
3. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.
4. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali; detti trattenimenti sono consentiti, nel massimo, in un numero di 3 (tre) per ciascun anno solare e nel rispetto delle norme dell'art. 35, commi 1 e 2.
5. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Le violazioni del presente articolo comportano la sanzione da € 150,00 ad € 900,00.

## **TITOLO VI - NORME FINALI**

### **Art. 51 – Procedimento sanzionatorio**

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme speciali, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento o ordinanze dello stesso attuative comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa secondo l'ammontare previsto nei singoli articoli.
2. I procedimenti sanzionatori sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 52 – Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento e con esse incompatibili.